



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Reclutamento e Formazione
Ripartizione Reclutamento e Formazione

Prot. n. 15180
Trieste, 23/6/10
REP. 49/10

Titolo VII Classe 14
Allegati:

Ai Presidi di Facoltà

e, p.c.

Ai Segretari
didattico-amministrativi di Facoltà

LORO SEDI

Oggetto: art. 17, comma 30, del decreto legge 78/09, convertito in Legge 102/09: controllo preventivo di legittimità degli atti e contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (*art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01*) e degli atti e contratti concernenti studi e consulenze (*art. 1, comma 9, L. 266/05*).

Si fa seguito alla nota prot. n. 13042 del 27 maggio 2010, relativa all'applicabilità dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificato dall'art. 17, commi 30 e 30-bis, della Legge 102/09, agli enti pubblici diversi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, per precisare quanto segue.

L'interpretazione restrittiva, sposata dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 172 del 13 maggio 2010 – secondo cui l'inserimento delle lettere *f-bis*) ed *f-ter*) nel summenzionato art. 3 della legge n. 20/94 avrebbe interessato le sole Amministrazioni dello Stato o, comunque, le sole Amministrazioni centrali – è stata contraddetta dalla Corte dei Conti, le cui Sezioni Riunite in sede di controllo, con delibera n. 13, depositata il 17 maggio 2010, hanno fatto propria la tesi estensiva, che coinvolge tutti gli enti pubblici a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

A fronte di quest'ultimo approdo esegetico, deve, perciò, ritenersi superata la direttiva contenuta nella su citata nota prot. n. 13042/10. A oggi, infatti, la giurisprudenza della Corte dei Conti in sede di controllo, nella sua composizione più autorevole, afferma che i contratti di cui alle summenzionate lettere *f-bis*) ed *f-ter*) soggiacciono al controllo preventivo di legittimità,



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

**Sezione Reclutamento e Formazione
Ripartizione Reclutamento e Formazione**


da parte della Sezione centrale della Corte dei Conti, anche se stipulati da un'Università. Ne consegue che il mancato rispetto della procedura di controllo preventivo di legittimità espone al rischio di ricadute sanzionatorie i soggetti responsabili della stipula dei contratti, rientranti nelle suddette categorie.

Si coglie infine l'occasione per ricordare, con la presente, le tipologie di contratti escluse dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti:

- a) le esternalizzazioni dei servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di studio e consulenza;
- b) le prestazioni professionali per servizi o adempimenti obbligatori per legge e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per lavori, servizi e forniture;
- e) gli incarichi di docenza (ivi compresi quelli stipulati con eminenti studiosi, già docenti di ruolo dell'Ateneo);
- f) gli incarichi per attività didattica;
- g) gli incarichi di tutorato;
- h) le borse di studio;
- i) le borse di ricerca;
- j) gli assegni di ricerca;
- k) gli incarichi per seminari e conferenze;
- l) gli incarichi per attività di ricerca stipulati con eminenti studiosi, già docenti di ruolo dell'Ateneo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore amministrativo
(dott. Antonino Di Guardo)



u